

STATUTO

Art.1: E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Falconieri della Contea di Modica Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata. "Falconieri della Contea di Modica ODV".

Art.2: L'associazione ha sede in Modica in via Duca D'Aosta n. 9, può istituire sezioni distaccate ovunque lo ritenesse opportuno nel territorio nazionale ed ha durata illimitata.

Art.3: L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale riconducibili alle lettere e), i) e u) dell'art.5 del D.lgs 117/2017, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare lo scopo sociale è la promozione e divulgazione dell'arte della falconeria.

L'Associazione ha carattere apolitico ed aconfessionale. I servizi e le attività da essa resi non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

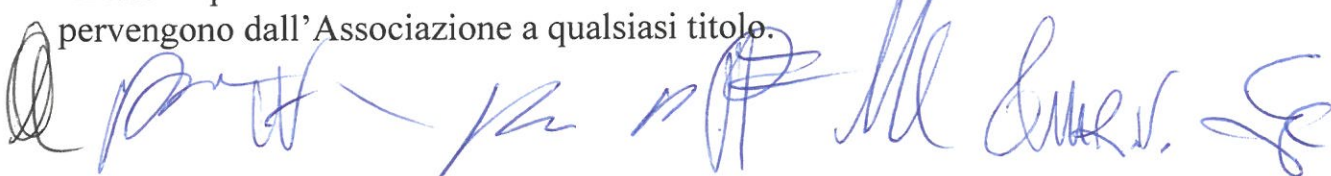
Art.4: L'Associazione intende relizzare i propri scopi attraverso molteplici attività:

- Promozione dell'arte della falconeria in tutti i suoi aspetti.
- Organizzazione di esibizioni di falconeria, falco al guanto, combattimento con le spade, tiro con l'arco.
- Organizzazione eventi, spettacoli nelle scuole, matrimoni, manifestazioni di balli medievali e simili.
- Organizzazione di manifestazioni e attività divulgative sui temi della tutela ambientale e forestale e della protezione degli animali.

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche sulla base di accordi, collaborazioni, convenzioni e partenariati con amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

Art.5: L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art.6: Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono dall'Associazione a qualsiasi titolo.



L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e raccolta fondi. Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell' art. 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art.7: L'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, inoltre stabilisce annualmente la quota minima da versare per singolo associato.

Per tutti i soci comunque in difficoltà, l'Associazione interverrà, anche in termini economici, nella forma che il consiglio riterrà più opportuna, ivi compreso l'esonero parziale o totale del pagamento della quota annua.

I versamenti di cui sopra sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di quote associative.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art.8: Possono far parte dell'Associazione quanti intendono accettare pienamente le finalità della stessa. L'età minima richiesta è di anni diciotto.

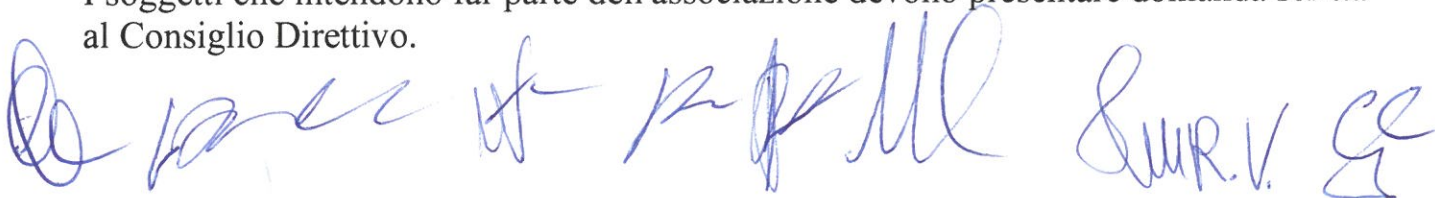
Possono aderire all'Associazione anche portatori di handicap psichico, dietro consenso del tutore.

Gli associati si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione. Sono soci ordinari coloro che, intendendo interessarsi attivamente alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, abbiano in seguito presentato con esito positivo la domanda di adesione di con le modalità di seguito indicate.

Sono sostenitori ma non soci coloro che, seppur interessati ai problemi connessi agli scopi dell'Associazione, non intendono tuttavia impegnarsi attivamente al raggiungimento delle finalità e scopi della stessa, limitandosi solo ad un apporto finanziario o di qualunque altro genere. I sostenitori non hanno diritto di voto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or abbreviated names, and others more full. The ink is a vibrant blue, and the handwriting is cursive and fluid.

L'ammissione o l'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione a socio, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Art.9: Sono organi dell'Associazione:

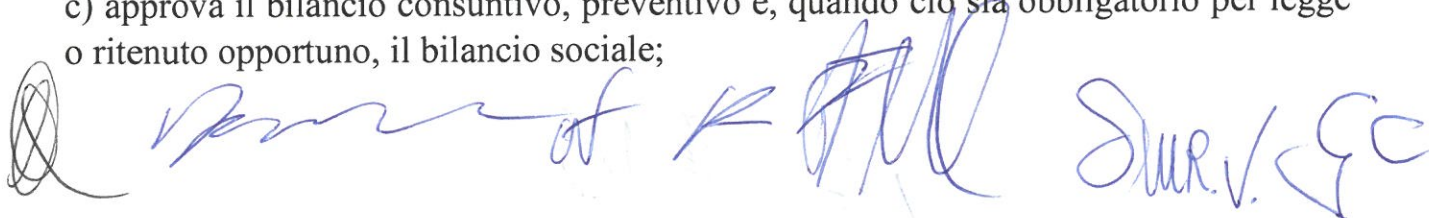
- l'assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vicepresidente del consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere del consiglio direttivo;
- l'organo di controllo.

Gli organi amministrativi dell'Associazione sono liberamente eleggibili dall'assemblea secondo il principio del voto singolo.

Art.10: L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo e preventivo entro il 31 ottobre.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;



d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art.11: L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati aderenti o da almeno la maggioranza dei consiglieri in carica oppure dal collegio dei revisori.

L'assemblea deve essere comunque convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

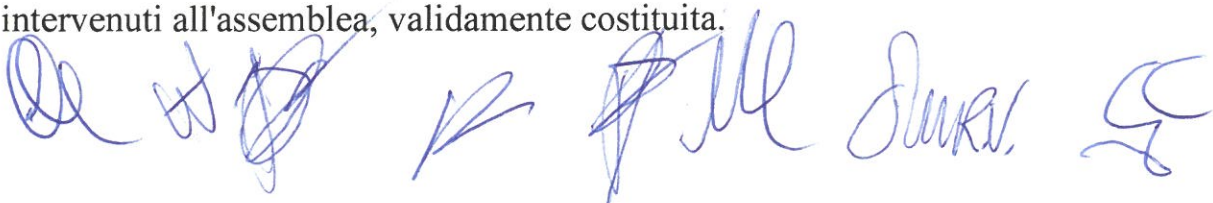
L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed è convocata previo avviso affisso nella sede dell'Associazione durante dieci giorni a quello stabilito o previa lettera semplice o mail recapitata ai soci.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Si può partecipare per delega e tuttavia ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.



Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.12: L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto a scelta dell'assemblea da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, compresi presidente, vicepresidente e segretario.

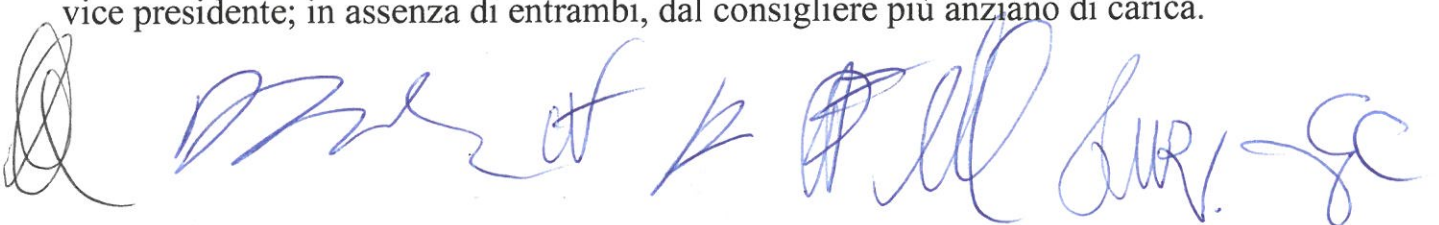
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate.

Il consiglio così nominato dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Qualora per dimissioni o per altre cause uno dei membri del consiglio cessi l'incarico prima del termine stabilito, la composizione del consiglio verrà integrata secondo le predette modalità o per cooptazione del consiglio stesso fino alla prossima assemblea, rimanendo però immutata la scadenza dell'intero organo.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

Art.13: Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica.

The image shows a series of handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document. There are approximately seven distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures appear to be of the board members mentioned in the text above.

AGENZIA
ESNDA

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.14: Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri ordinari, fatta eccezione per quanto riservato all'assemblea: provvede agli atti necessari ed utili alla vita dell'Associazione, può assumere personale dipendente avente anche ruolo di coordinamento, stabilendone le retribuzioni e le mansioni. Può delegare a uno o più consiglieri in carica lo svolgimento di determinati atti.

Art.15: Il Presidente è eletto dall'assemblea, a maggioranza dei due terzi dei presenti in prima votazione e a maggioranza semplice nella successiva. Egli dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione sia nel campo negoziale che giudiziale e adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Il Consiglio direttivo, ferma restando l'efficacia giuridica degli atti compiuti dal Presidente, provvederà a ratificare o meno tali provvedimenti.

Qualora il Consiglio non ratifichi l'operato del Presidente, sarà convocata entro trenta giorni l'assemblea dei soci per le valutazioni del caso.

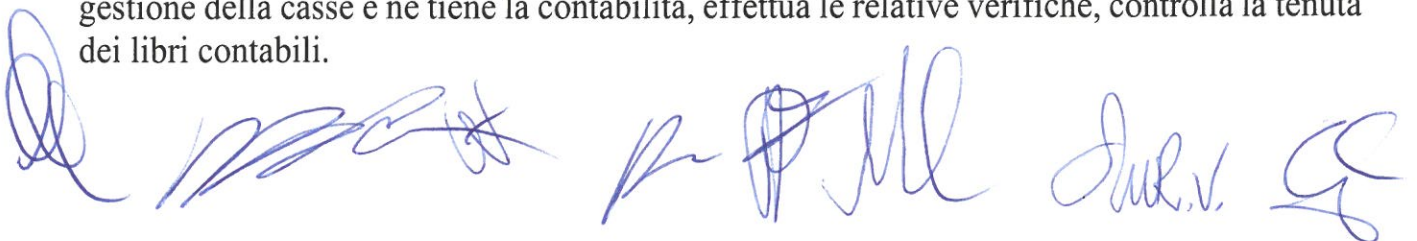
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Vicepresidente viene eletto dall'assemblea con le stesse modalità del Presidente.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) da sottoporre, per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Presidente è, inoltre, responsabile dell'attività finanziaria dell'Associazione, cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.



Art.16: Il Segretario provvede alla compilazione dei verbali del consiglio e dell'assemblea, nonché al compimento di tutti gli atti di segreteria.

Art.17: Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione, nonché i bilanci e i rendiconti, sono depositati presso la sede dell'Associazione e sono visionabili da tutti i soci.

Art.18: L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

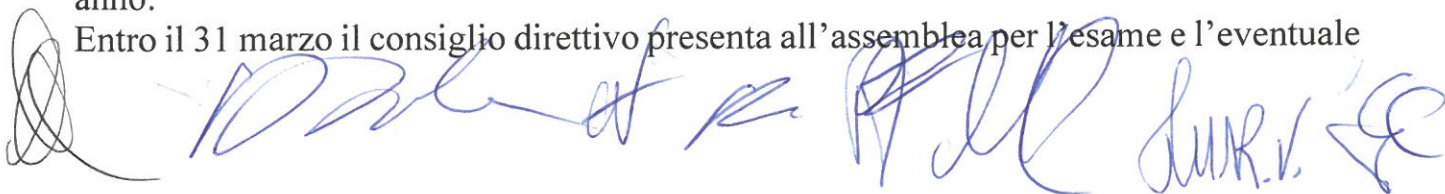
L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.19: L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo il consiglio direttivo presenta all'assemblea per l'esame e l'eventuale



approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato dalla relazione dei revisori dei conti. Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio direttivo deve presentare il bilancio preventivo dell'anno successivo corredato della relazione dei revisori dei conti.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

Art.20: L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

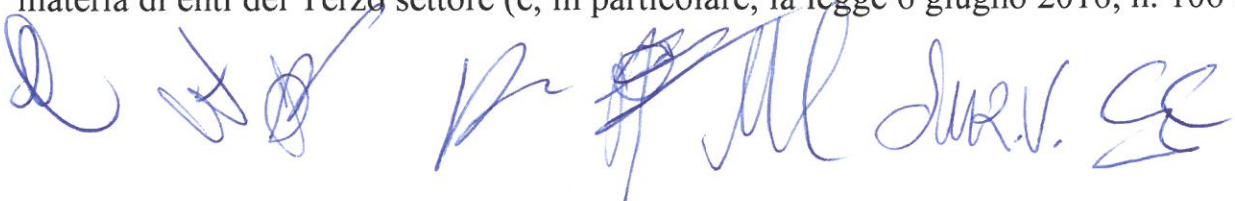
Art.21: L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art.22: Per modificare il presente Statuto occorrono le maggioranze previste dall'art.12 dello stesso.

Art.23: Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, e che possa formare oggetto del compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Ragusa.

Art.24: Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il



d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



[Signature]

[Signature]

Walter Alca

Roberto Russo Vilella
[Signature]

[Signature]

Carlo Maria
[Signature]

